



UFFICIO DEL TRIBUNALE FEDERALE

PROVVEDIMENTO n. 3/2026

Il giorno 6 marzo 2026, mediante applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento di Giustizia, si è svolta in camera di consiglio l'udienza innanzi al Tribunale federale, nelle persone di:

Avvocato Marzia Barberis – Presidente;

Avvocato Giancarlo Cozzi;

Avvocato Andrea Sfrisi.

Alla presenza:

- dell'Ufficio del Procuratore federale, nella persona del Procuratore federale Avvocato Carolina Toia e del Sostituto Procuratore federale Avvocato Simona Ceretta

Nel procedimento disciplinare (procedimento FIM/CONI n. 3/2025) a carico del Sig. Cosimo Leuci, promosso dall'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica mediante atto di deferimento – provvedimento dell'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica n. 11/2025 del 23 dicembre 2025 – per la presunta violazione dell'articolo 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché degli articoli 1, 6, 15, 16 e 17 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Motonautica, e della previsione di cui al punto 3 del Disciplinare di Gara del Regolamento Attività Nazionale Moto d'Acqua in relazione alla condotta minacciosa ed aggressiva tenuta dal Deferito nei confronti del Commissario tecnico FIM sig. Guido De Acetis, in data 14 giugno 2025 durante la manifestazione di Campionato Italiano Moto d'Acqua di Santa Cesarea Terme.

PRESO ATTO

- del provvedimento ai sensi dell'articolo 83 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica - atto di deferimento a giudizio - n. 11/2025 del 23 dicembre 2025 mediante il quale l'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica contesta all'incolpato la presunta violazione dell'articolo 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché degli articoli 1, 6, 15, 16 e 17 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Motonautica, e



della previsione di cui al punto 3 del Disciplinare di Gara del Regolamento Attività Nazionale Moto d'Acqua.

Il Tribunale federale, chiusa la discussione

EMETTE IL SEGUENTE
DISPOSITIVO MOTIVATO

Con rituale atto di conclusione delle indagini e contestuale intendimento di deferimento il Procuratore Federale, vista la segnalazione pervenuta alla Procura Federale FIM in relazione ai fatti verificatisi in occasione della Manifestazione di Campionato Italiano Moto d'Acqua svoltasi in Santa Cesarea Terme (LE) in data 14 giugno 2025, deferiva il sig. COSIMO LEUCI avanti il Tribunale Federale FIM.

Il sig. Cosimo Leuci è stato deferito per rispondere della violazione dell'art 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI nonché degli artt. 1, 6, 15, 16, 17 del Regolamento di Giustizia FIM e della previsione di cui al punto 3 del Disciplinare di Gara del Regolamento Attività Nazionale Moto d'Acqua.

Dalle risultanze istruttorie, cui la Procura Federale si è riportata all'udienza del 3 marzo 2026, è emersa la responsabilità disciplinare in capo al Sig. Cosimo Leuci.

È infatti acclarato che in data 14.06.2025 il deferito sia entrato nell'area *paddock* durante lo svolgimento di una manifestazione di Campionato italiano Moto d'acqua di Santa Cesarea Terme, accompagnato da un cane, il cui ingresso è espressamente vietato dal Regolamento Attività Nazionale Moto d'Acqua.

A seguito di richiamo da parte del Commissario Tecnico, sig. Guido De Acetis, finalizzato al rispetto delle norme regolamentari e all'applicazione di una sanzione, il sig. Cosimo Leuci ha reagito in modo aggressivo, dapprima solo verbalmente e poi tentando anche di aggredire fisicamente il Commissario di Gara.

Tale circostanza è stata confermata dal teste Maurizio Mauriello, Ufficiale di boa, che ha assistito alla reazione del pilota.

Il sig. Mauriello ha specificato di essere intervenuto, insieme ad altri, al fine di trattenere il deferito e per non farlo avvicinare al Commissario tecnico De Acetis; ha precisato, altresì, il teste che il Leuci ha tentato più volte di approssimarsi al Commissario tecnico, così come ha evidenziato, in maniera più



dettagliata, il sig. De Acetis (con la sola divergenza sul numero esatto dei tentativi di aggressione: 4 secondo De Acetis, almeno 2 secondo Mauriello).

Tali tentativi sono stati impediti dall'intervento di altri piloti che hanno trattenuto il Sig. Leuci. Non si è verificato alcun contatto fisico effettivo, ma solo tentativi di contatto fisico impediti dall'intervento di terzi.

Il teste Bianco, pur non avendo sottoscritto il verbale e non avendo dato riscontro ai solleciti, ha confermato la presenza di iniziali espressioni provocatorie, da parte del commissario tecnico De Acetis verso il Sig. Leuci, nonché la risoluzione rapida della vicenda "senza contatto fisico".

Il Tribunale ha valutato le divergenze tra le versioni fornite dai testimoni e ha ritenuto che le versioni di De Acetis e Mauriello siano credibili e coerenti.

Anche il pilota Leuci ha sostanzialmente ammesso lo svolgimento dei fatti (alterco, innalzamento dei toni, necessità di intervento di terzi) dichiarando di non essere a conoscenza del divieto di accesso con animali nell'area interessata, ammettendo di aver voluto affrontare il De Acetis, pur evidenziando che non vi era stato alcun contatto fisico ("ammetto che lo volevo aggredire"; "ci sono volute 7 persone per fermarmi").

Alla luce della ricostruzione dei fatti così come sopra evidenziati, emerge una responsabilità disciplinare in capo al Sig. Cosimo Leuci per tutti i capi di incolpazione a lui ascritti, avendo tenuto un comportamento incompatibile con il rispetto dovuto al Commissario tecnico sig. Guido De Acetis e con il regolare svolgimento della manifestazione sportiva.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, si ritiene di dover applicare la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva per un periodo pari a mesi 2, tenuto conto della valutazione complessiva dei fatti, da valutarsi di media gravità, previa applicazione della diminuzione del tentativo, applicato nella sua massima estensione, e della concessione delle attenuanti generiche previste dall'art. 18 del Reg. di Giustizia.

Il sig. Cosimo Leuci ha collaborato con la Procura partecipando all'audizione e fornendo la propria versione dei fatti, dimostrando piena disponibilità a chiarire le specifiche modalità e il contesto, inoltre ha tenuto una buona condotta processuale anche all'udienza del 3 marzo 2026, non ha precedenti disciplinari a suo carico, non vi sono state lesioni o conseguenze fisiche per il sig. De Acetis; l'episodio, pur avendo generato turbamento, non ha avuto conseguenze gravi per la sicurezza della manifestazione; dalle testimonianze raccolte, il comportamento contestato appare frutto di un momento di particolare tensione emotiva e non di una volontà preordinata di violare le regole o di aggredire verbalmente o fisicamente un ufficiale di gara.



PQM

Il Tribunale Federale, ai sensi del disposto dell'articolo n. 23, comma 2, lettera g, del Regolamento di Giustizia FIM, ritiene il sig. Cosimo Leuci responsabile delle violazioni a lui ascritte nel capo di incolpazione e previa concessione delle attenuanti generiche previste dall'art. 18 del Reg. di Giustizia FIM lo condanna alla sanzione della **sospensione da ogni attività sportiva per un periodo pari a mesi 2 (due)**, con decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente decisione.

Del presente dispositivo viene data comunicazione via e-mail alle Parti in data odierna.

Manda alla Segreteria per provvedere alle comunicazioni d'ufficio.

Milano, 6 marzo 2026

Avv. Marzia Barberis – Presidente

Avvocato Giancarlo Cozzi

Avvocato Andrea Sfrisi